

**Direzione Coesione Sociale
Settore Politiche dell'Istruzione**
istruzione@regione.piemonte.it
istruzione@cert.regione.piemonte.it

**Direzione Sanità
Settore Prevenzione e Veterinaria**
sanita.pubblica@regione.piemonte.it
prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it

I Dirigenti

Torino, (*)
Protocollo n. (*) / A1409A
(*): "segnatura di protocollo
riportata nei metadati di Doqui ACTA"

Classificazione 14.130.30-1/2014- fs 4

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni del
Sistema Nazionale di Istruzione

Ai Responsabili delle scuole private non
paritarie

Ai Direttori dei Centri di Formazione
Professionale

Ai Responsabili dei Servizi Educativi per
l'Infanzia

Ai Presidente Anci

Ai Sindaci

Ai Direttori Generali delle ASL

Ai Direttori Sanitari delle ASL

Ai Responsabili dei
Dipartimenti di Prevenzione
delle ASL

Ai RAV delle ASL

Oggetto : DL n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge del 31 luglio 2017, n. 119 recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci" -

Indicazioni operative per gli adempimenti previsti per l'anno scolastico 2019-2020.

In relazione alla legge in oggetto, vista la prossima scadenza del 10 marzo pv (di cui all'art. 3 bis della L. 119/2017), fatte salve eventuali diverse indicazioni ministeriali, si richiama quanto già indicato con nota prot. n. 11580 del 21.05.2018 e relativi allegati, circa le modalità e il format di trasmissione alle ASL degli elenchi relativi all'anno scolastico 2019/2020.

Scambio elenchi informazioni tra ASL, istituzioni scolastiche, educative e formative

1. Si ricorda che per l'anno scolastico 2019/2020 e seguenti, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale d'istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie dovranno inviare l'elenco di TUTTI gli iscritti da zero a 16 anni, ovvero tutti gli iscritti vecchi e nuovi che frequenteranno in quell'anno.
2. Per la trasmissione dei nominativi, occorrerà utilizzare file di tipo **Excel o CSV** (non utilizzare file di tipo pdf).
3. Per facilitare la ricerca dei nominativi degli iscritti che risiedono fuori ASL/Regione, si richiede alle autonomie scolastiche, servizi educativi e centri di formazione di aggiungere ai campi ("Informazioni da scambiare") indicati nell'allegato A della Circolare del Ministero della Salute e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (vedi in allegato, protocollo n. 0002166, del 27 febbraio 2018) anche il Comune di Residenza.
4. Le autonomie scolastiche, i servizi educativi e i centri di formazione qualora non ricevessero, dalle proprie ASL di competenza, istruzioni più articolate sulle modalità e sulle scadenze, **sono pregati di inviare le liste degli iscritti a conclusione delle procedure di iscrizione e comunque entro il 15 aprile 2019 per le scuole ed entro il 31 maggio 2019 per i servizi educativi**. Possono essere inviati successivamente gli elenchi relativi ai soli minori che presenteranno la richiesta di iscrizione dopo il 31 maggio 2019 o raggiungeranno, dopo tale data, la posizione utile, per effetto dello scorrimento delle liste d'attesa delle scuole dell'infanzia e dei servizi educativi per la prima infanzia.
5. In base a quanto previsto dalla citata circolare, **le ASL, dopo aver effettuato i controlli dei nominativi pervenuti dalle scuole, restituiranno, entro il 30 giugno 2019, esclusivamente i nominativi dei minori "non in regola con gli obblighi vaccinali"**.

Acquisizione certificazioni e/o documentazione da parte dei genitori

1. Si ribadisce che è compito delle ASL informare ogni anno le scuole dello stato vaccinale del minore a partire dagli elenchi di iscritti ricevuti pertanto le autonomie scolastiche, i servizi educativi e i centri di formazione non devono chiedere ai genitori di produrre alcuna documentazione all'atto dell'iscrizione, eccezion fatta per quei minori risultati in precedenza inadempienti, e per i quali i genitori volessero documentare una successiva variazione dello stato vaccinale.
2. Di conseguenza, si invitano le autonomie scolastiche, i servizi educativi e i centri di formazione ad **accettare esclusivamente le certificazioni dei minori rilasciate dalle ASL di appartenenza**; i certificati vaccinali rilasciati dall'ASL presentano la dicitura
"Si certifica che il soggetto è in regola con il programma vaccinale vigente fino al...",
pertanto non deve essere accettato altro tipo di certificazione.
3. I genitori che vogliano presentare altra documentazione, ad esempio le certificazioni dei pediatri o dei medici di medicina generale, relative a esoneri/differimenti delle vaccinazioni, temporanei o permanenti, devono essere invitati a presentare tali documenti, non alla scuola, ma direttamente alla ASL competente per territorio per le opportune verifiche. Si pregano pertanto le scuole di non fare da tramite con le ASL, e di non accettare dai genitori buste chiuse contenenti dati sensibili, vecchi certificati vaccinali, documenti redatti da pediatri o dei medici di medicina generale o altro. Il Servizio Vaccinale, una volta ricevuta la nuova documentazione, dopo le opportune verifiche e valutazioni, rilascerà eventualmente una nuova certificazione aggiornata al genitore, che la consegnerà alla scuola.
4. Si ribadisce che ai fini dell'ammissione ai servizi educativi e scuole per l'infanzia, **non deve essere accettata né considerata valida la presentazione da parte del genitore di copia di un eventuale appuntamento con il Servizio Vaccinale**; ai fini dell'ammissione vale la sola certificazione dell'ASL.
5. Per quanto riguarda gli appuntamenti per i bambini inadempienti, si ricorda ai Dirigenti Scolastici e ai Responsabili dei servizi educativi e formativi che **in tutti i servizi vaccinali della Regione Piemonte è garantita la possibilità da parte delle famiglie dei minori non in regola con le vaccinazioni di ottenere la vaccinazione in accesso diretto**, senza prenotazione, ovviamente negli orari ordinariamente previsti dai singoli servizi per l'effettuazione dell'attività vaccinale.

Da ultimo è da ricordare che in applicazione dell'art. 3 bis della L. 119/2017 per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, **la mancata**

presentazione della documentazione che prova l'assolvimento dell'obbligo vaccinale, nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione e quindi l'impossibilità di accogliere il minore al servizio.

Cordiali saluti.

Per il Settore Politiche dell'Istruzione
Arturo FAGGIO
(firmato digitalmente)

Per il Settore Prevenzione e Veterinaria
Gianfranco CORGIAT LOIA
(firmato digitalmente)

Allegati:

- Indirizzi Posta Certificata delle ASL della Regione Piemonte
- Indirizzi Mail delle ASL della Regione Piemonte
- Allegato A della Circolare prot. n. 0002166 del 27 febbraio 2018